

DENUNCE DI MORTE, TRASPORTO DI CADAVERI E CREMAZIONI (Informazioni generali)

DENUNCIA DI MORTE

(Regolamento dello Stato Civile D.P.R. n. 396/2000 da art. 71 ad art. 83)

Quando

La denuncia di morte deve essere fatta entro le 24 ore dal decesso.

Dove

Il decesso deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte.

Da chi

Nel caso di decesso in abitazione la denuncia di morte può essere fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato (di solito un dipendente dell'impresa di onoranze funebri) o, in mancanza, da una persona informata del decesso.

Nel caso di decesso in Ospedale o Casa di Cura o di Riposo la denuncia è fatta dal direttore della struttura.

Nel caso di morte violenta spetta alla Procura della Repubblica avvisare l'Ufficiale dello Stato Civile.

TRASPORTO DI CADAVERI

(D.P.R. n. 285/1990 – Legge Regionale del Veneto n. 18/2010)

Il trasporto di cadaveri è effettuato dalle Imprese di Onoranze Funebri muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Polizia Mortuaria.

Morte dello Straniero.

Nel caso di espatrio della salma di un cittadino straniero appartenente ad uno degli Stati firmatari della Convenzione di Berlino del 1937 (Germania, Belgio, Cile, Francia, Svizzera, Slovacchia, Rep. Ceca, Turchia, Austria, Egitto, Messico, Portogallo, Romania, Zaire) sarà sufficiente il passaporto mortuario rilasciato dal Responsabile di Polizia Mortuaria del Comune di partenza del cadavere.

Negli altri casi sarà necessaria un'autorizzazione sempre rilasciata dal Responsabile di Polizia Mortuaria del Comune di partenza del cadavere, previo "nulla-osta all'introduzione della salma" da parte del Consolato o Ambasciata straniera qui in Italia. Questo "nulla-osta" deve essere legalizzato in Prefettura.

CREMAZIONE

(Legge n. 130/2001 e Legge Regionale del Veneto n. 18/2010)

Con la Legge Regionale del Veneto n. 18/2010 viene data applicazione alla Legge n. 130/2001 in materia di cremazione.

Modalità di rendere la volontà alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

N.B.: le modalità di espressione della volontà possono essere raccolte nel "Registro per la Cremazione" istituito dalla Regione Veneto e tenuto presso ogni Comune.

Affidamento dell'urna cineraria ai familiari

La consegna dell'urna cineraria risulta da un'autorizzazione e da un verbale che indicano la destinazione finale dell'urna. La domanda è fatta dai familiari con il consenso dei parenti di pari grado.

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Cremazione per le salme inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni

L'ufficiale dello stato civile può procedere ad autorizzare la cremazione con un semplice assenso preventivo da parte dei soggetti che hanno diritto a rendere la manifestazione di volontà, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.